

IL LAVORO AGILE NELLA SCUOLA PARITARIA

Alcune premesse: 1) nessuna norma vigente obbliga il datore di lavoro privato a ricorrere al lavoro agile; 2) non va confuso il lavoro agile con la didattica a distanza, in quanto questa si può attuare anche prescindendo da quello (se il docente impartisce la lezione da una postazione sita all'interno della scuola); 3) l'art. 18, comma 5, D.L. n. 9/2020, che ha introdotto una modificazione sostanziale alla disciplina della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro con la semplice soppressione delle parole «per la sperimentazione» nell'art. 14, comma 1, L. n. 124/2015, riguarda esclusivamente la scuola statale.

Nel testo originario il citato art. 14 prevedeva che le amministrazioni pubbliche adottassero misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e «per la sperimentazione» di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettessero ad almeno il 10% dei dipendenti pubblici di avvalersi di tali modalità. Si supera adesso, sull'onda dell'emergenza epidemiologica, il regime sperimentale e si instaura nel pubblico impiego un obbligo perfetto per le amministrazioni di adottare tali iniziative organizzative con la conseguenza, come affermato in modo esplicito dalla Circolare n. 1/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione dello scorso 4 marzo, cui in materia si ricollega nella sostanza la Circolare del Ministro dell'istruzione del successivo 6 marzo, «che la misura opera a regime» in tutte le amministrazioni pubbliche e, pertanto, pure nelle scuole statali.

Anche per il settore privato, tuttavia, la normativa emergenziale traccia una corsia preferenziale per il lavoro agile. L'art. 1, comma 1, lett. n), del Dpcm del 4 marzo 2020 prevede che, limitatamente alla durata dello stato di emergenza sanitaria deliberato lo scorso 31 gennaio, i datori di lavoro possono applicare ad ogni rapporto di lavoro subordinato la disciplina del lavoro agile, anche in assenza degli accordi individuali tra datore e dipendente ordinariamente pretesi dall'art. 19 L. n. 81/2017, assolvendo oltretutto agli obblighi di denuncia dell'applicazione di tale tipologia di rapporto in via telematica e in modo massivo, utilizzando l'apposita modulistica resa ora disponibile sul sito dell'Inail.

Ciò significa che il datore di lavoro può ricorrere a questa tipologia di lavoro in modo unilaterale, in tal caso con instaurazione ontologicamente a termine, coincidente cioè con la permanenza in vigore dello stato di emergenza sanitaria che legittima l'assenza di accordo individuale, superata la quale sarà indispensabile perfezionare l'accordo individuale o tornare all'ordinaria modalità di prestazione lavorativa all'interno dei locali scolastici.

Tuttavia lo «smart working» va attuato pur sempre nel rispetto dei principi dettati dalla legge 22 maggio 2017, n. 81, come espressamente imposto dalla prima citata lett. n). Il lavoro agile, quindi:

- dev'essere eseguito in parte all'interno di locali scolastici e in parte all'esterno senza una postazione fissa;
- va contenuto nei limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale determinati dalla contrattazione collettiva;
- va riconosciuto con priorità, in caso che lo richiedano, alle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità ovvero ai lavoratori con figli in condizioni di disabilità grave accertata ai sensi della L. n. 104/1992;

- il trattamento retributivo è quello previsto dalla contrattazione collettiva per i lavoratori che svolgono le medesime mansioni nei locali della scuola;

- il datore di lavoro deve in ogni caso garantire la salute e la sicurezza del lavoratore impiegato nel lavoro agile e consegnargli un'informativa scritta nella quale siano individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto.

Soprattutto quest'ultima disposizione, collegata all'estensione della tutela antinfortunistica in regime Inail alle prestazioni lavorative rese fuori degli ambienti scolastici, impone l'inclusione del lavoro agile nel documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e, dunque, il coinvolgimento preventivo delle figure che sono chiamate a concorrere alla sua redazione, compreso, se è stata instaurata o avrebbe dovuto essere instaurata la sorveglianza sanitaria, il medico competente.

Nell'attuale situazione emergenziale tali problematiche applicative vengono sottostimate, poiché in primo piano si affermano altre ed impellenti esigenze, ma nel ritorno all'auspicata situazione di normalità è prevedibile che eventuali eventi infortunistici saranno vagliati alla luce delle cautele poste in essere dal datore di lavoro anche con riferimento alle prestazioni rese fuori dei locali scolastici; vale a dire, nella maggior parte dei casi, nell'abitazione del dipendente o in quella di un suo familiare o sodale (va ricordato che, in tali ipotesi, l'art. 21, comma 3, L. n. 81/2017 ricomprende nella tutela antinfortunistica pure gli eventi che possono occorrere durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione del dipendente a quello diverso eventualmente prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa, pure quando la scelta sia dettata dalla necessità del prestatore di lavoro di conciliare le proprie esigenze di vita con quelle lavorative).

Alcune attività strumentali alla didattica (ad esempio, la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali in modalità videoconferenza, i colloqui con i genitori via Skype, la correzione degli elaborati inviati telematicamente dagli alunni, la preparazione delle lezioni, la compilazione telematica delle schede valutative) possono già essere effettuate fuori dei locali scolastici, in quanto proprie della funzione docente e ad essa strettamente collegate ma diverse dalla lezione frontale; e ciò senza integrare una forma di lavoro agile, come reso esplicito dall'art. 28, comma 3, c.c.n.l. Agidae, che già le disciplina, implicitamente consentendo che siano effettuate in ambienti diversi da quelli della scuola. Per le stesse ragioni senza ricadere nel lavoro agile potrebbero essere svolte in videoconferenza o in conferenza telefonica le attività accessorie per il funzionamento della scuola di cui al successivo art. 47, comma 18 (attività di programmazione, progettazione, revisione e gestione del Ptof, incontri collegiali con i genitori).